

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1279 del 17/03/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ING. BONFIGLIOLI Srl per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 11
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1293 del 16/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ING. BONFIGLIOLI Srl per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 11

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² a seguito di modifica sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con PG n° 11901 del 31/03/2015, relativa alla società ING. BONFIGLIOLI Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 11 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Tale atto aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 313 PG n° 20352 del 18/02/2015, in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società ING. BONFIGLIOLI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ING. BONFIGLIOLI Srl, c.f. 03693640371 e p. iva 00651101206, avente sede legale e stabilimento in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 11 ha presentato in data 15/10/2019⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹ per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera, mentre è dichiarato invariato quanto autorizzato per gli scarichi di acque reflue domestiche e di dilavamento con recapito in acque superficiali; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel 2011 ed approvata con il permesso a costruire, rispetto alla quale è dichiarato che non sono apportate modifiche.

In data 22/01/2020 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹⁰, in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 18/12/2019 è pervenuto il parere del SUAP Unione Reno Galliera¹¹ in merito allo scarico di

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 163733 del 23/10/2019, **pratica SINADOC n°32050 del 2019**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con PG n° 11901 del 31/03/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 313 PG n° 20352 del 18/02/2015

¹⁰ Agli atti di ARPAE con PG n° 9745 del 22/01/2020

¹¹ Agli atti di ARPAE con PG n° 193759 del 18/12/2019

acque reflue domestiche in acque superficiali ed alla matrice acustica.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base del parere espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

ING. BONFIGLIOLI Srl - comune di Castello d'Argile – via Sant'Andrea n° 11

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie svolta nello stabilimento in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 11, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ING. BONFIGLIOLI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	6900 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cromo	1 mg/Nm ³
Nichel	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E2 PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Altezza minima	5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cromo Materiale particolare	1 mg/Nm ³
Nichel	1 mg/Nm ³

EMISSIONI E4 - E5 - E13
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E8 - E9 - E14 - E15
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	19800 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	16920 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E18
PROVENIENZA: TAGLIO AL PLASMA

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli pari a 3000 kg;
2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e debbono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

3. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E18, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito;
5. Non è fissata periodicità di analisi per i controlli che debbono essere effettuati a cura della Direzione Aziendale sul punto di emissione E18.

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURE A SECCO

Portata massima (funzionamento cabina A o B)	40000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	30 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E6, E7, E10, E11

PROVENIENZA: GENERATORI TERMICI ALIMENTATI A GPL

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E19 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.03.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs n° 152/06, in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del DLgs n°152/06, parte II, tabella 1, punto 8 ossia altri rivestimenti compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta con un consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno, ma inferiore a 15 tonnellate/anno;
Al fine del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 275 DLgs 152/2006 smi si prescrive l'adozione del metodo di calcolo dell'emissione bersaglio secondo la procedura prevista dal punto 2 della parte IV allegato III della parte quinto del DLgs 152/2006 smi. In particolare per la definizione dell'emissione totale equivalente la società dovrà utilizzare i valori limite attualmente autorizzati per i composti organici volatili (30 mg/Nm³).
La società Ing. Bonfiglioli Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III alla parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Amministrazione ed al Distretto Territoriale ARPA di Pianura, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.
6. La società ING. BONFIGLIOLI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E4, E5, E8, E9, E12, E13, E14, E15, E19.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ING. BONFIGLIOLI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ING. BONFIGLIOLI Srl - comune di Castello d'Argile – via Sant'Andrea n° 11

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue

in acque superficiali di cui alla Parte Terza DLgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarichi di acque reflue domestiche e di dilavamento con recapito in acque superficiali provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea n° 11.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere del 17/12/2019 espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in quanto è dichiarato che non sono apportate modifiche agli scarichi di acque reflue domestiche e di dilavamento con recapito in acque superficiali. Si riporta nelle pagine successive il parere Prot n°5084 del 09/02/2015 come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 20367/17108/2013 SN

Prot. n. 5084

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Ing. Bonfiglioli S.P.A. con sede in Castello d'Argile (BO) Via Sant'Andrea n. 11 P.I. 00651101206

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **Ing. Bonfiglioli S.P.A.** con sede e impianto produttivo sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via Sant'Andrea n. 11 - P.I. 00651101206;

Considerato che tale domanda risulta presentata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castello d'Argile: "nulla osta" espresso in sede di Conferenza di Servizi c/o la Città Metropolitana di Bologna in data 27 gennaio 2015.;

Arpa – Distretto di Pianura: "Matrice scarichi idrici:

al riguardo si riepiloga/descrive la matrice acqua in considerazione anche della situazione delle materie prime, rifiuti, prodotti finiti:

a) il sistema di raccolta delle acque meteoriche comprende più sistemi fognari così realizzati:

- le aree destinate al transito ed alla sosta dei mezzi delle maestranze, le aree destinate al deposito di materie prime non contaminanti l'ambiente (ferro non trattato, legno) sono servite da tronchi di fognatura bianca separata che recapitano i reflui raccolti direttamente in acque superficiali, senza alcun sistema di trattamento (scarichi contraddistinti S4 – area ovest ed S5 – area est)
- le 2 aree scoperte asfaltate, una di circa 1500 mq ed una di circa 4000 mq, destinate al deposito di materiale finito (mulini e cesoie) sono servite da 2 tronchi di fognatura bianca separata che confluiscono ad un unico sistema di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento; sull' area di superficie di circa 1500 mq è inoltre presente una cisterna di gasolio posta fuori terra destinata al rifornimento dei mezzi aziendali (scarico contraddistinto S6).
- dalla documentazione tecnica pervenuta il sistema di trattamento dei reflui meteorici (vasca con trattamento in continuo dei reflui e dotata di sistema di filtrazione degli oli) risulta coerente alla

necessità di trattamento dei reflui raccolti, ma sottodimensionato rispetto alla superficie totale servita, ai sensi delle DGR 286/2005 e 1860/2006.

b) il sistema di raccolta dei reflui di origine domestica provenienti dai servizi igienici e dai locali di servizio comprende 2 sistemi fognari separati dotati ciascuno di filtro batterico aerobico dimensionati rispettivamente per 8 a.e. (zona uffici) e 19 a.e. (magazzini ed officine); il sistema fognario dell'area magazzini ed officine risulta dotato anche di degrassatori per i reflui provenienti dal refettorio e spogliatoi (scarichi contraddistinti S1 – zona uffici ed S2 – magazzini ed officine);

c) I sistemi di depurazione secondaria risultano correttamente dimensionati secondo la DGR 1053/2003.

d) il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi (CER 080111* pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, CER 130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, CER 140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi, CER 120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni) avviene all' interno di un box metallico dotato di bacini di contenimento; all' interno dello stesso box viene effettuato il deposito delle materie prime pericolose per l' ambiente.

e) il deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi (CER 150103 imballaggi in legno, CER 150101 imballaggi in carta e cartone, CER 150102 imballaggi in plastica, CER 170405 ferro e acciaio) avviene in container chiusi posti su un piazzale impermeabile scoperto.

Classificati gli scarichi S1 ed S2 come “ acque reflue domestiche” denominati ed S6 come “acque di dilavamento”;

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** a quanto richiesto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) *rispetto dei limiti sopra riportati;*

2) *l'esecuzione degli autocontrolli con cadenza annuale;*

3) *l'adozione del metodo di calcolo dell'emissione bersaglio secondo la procedura prevista dal punto 2 della parte IV allegato III del titolo Quinto del Dlgs 152/2006 smi.; in particolare per la definizione dell'emissione totale equivalente la ditta dovrà utilizzare i valori limite attualmente autorizzati per le COV (30 mg/Nm3). Si prescrive inoltre per fase di verniciatura il limite di polveri 3 mg/Nm3 in coerenza con la DGR 2236/09 smi (punto 4.7).*

4) *tutti gli impianti di abbattimento esistenti dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.*

5) *l'impianto di trattamento in continua delle acque di dilavamento venga dimensionato secondo la DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



6) Il punto di scarico delle acque di dilavamento (scarico S6) dovrà essere dotato di apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta, ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore, e sempre accessibile. Il refluo scaricato dovrà rispettare i limiti di Tabella 3 Allegato 5 del D.to L.vo 152/06 - Parte terza;

7) Gli impianti di depurazione dei reflui dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia. Degli interventi effettuati dovrà essere redatta e conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.

“ espresso con nota prot n. 1139 del 27/01/2015 ;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo scarico di **acque reflue domestiche** e di **dilavamento con recapito in acque superficiali vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.**

San Giorgio di Piano, 09/02/2015

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

ING. BONFIGLIOLI Srl - comune di Castello d'Argile – via Sant'Andrea n° 11

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Parere favorevole espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera relativo alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione di aua, rispetto alla quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica comunale.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 65721

Pratica 34514/55926/2019

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Ing. Bonfiglioli srl con sede in Castello d'Argile (BO) in Via S. Andrea n. 11 - P.I. 00651101206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 15/10/2019, Prot. n. 55926, dal Sig. Giancarlo Bonfiglioli - C.F. BNFGCR39M18C469Q in qualità di legale rappresentante della ditta **Ing. Bonfiglioli srl** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via S. Andrea n. 11 - P.I. 00651101206 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via S. Andrea n. 11 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie di grossa taglia impieghiabili nel trattamento dei rifiuti.

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 31/03/2015 prot. n. 11901 con scadenza di validità al 30/03/2030;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- Proseguimento senza modifiche all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue con recapito in acque superficiali;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot. n. 10323 del 19/11/2019 (Prot. SUAP n. 61559 del 20/11/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici";

Preso atto della dichiarazione redatta dall'Ing. Chiara Pellegatti, pervenuta in data 23/10/2019 prot. n. 57237, per la quale "... ad oggi non sono state effettuate modifiche significative relativamente all'impatto acustico." rispetto a quanto riportato nella Valutazione di Impatto Acustico, datata 06/12/2010, e nella Relazione integrativa alla Valutazione di Impatto Acustico, datata 01/07/2011, e redatte dall'Ing. Lorenzo Pellegatti iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna al n. 3519/A ed all'elenco dei Tecnici competenti in Acustica della Provincia di Bologna;

Preso atto della dichiarazione di proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e di dilavamento in acque superficiali;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 57840 del 28/10/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Proseguimento senza modifiche all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e di dilavamento con recapito in acque superficiali;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 17/12/2019

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.